
REGOLAMENTO DELLE ASSEMBLEE STUDENTESCHE

1. DISPOSIZIONI GENERALI

1.1 (Normativa) - Le assemblee degli studenti e dei genitori sono regolate dagli articoli 12,13,14,15 del D Lgs n. 297/94. Qualora venga richiesta la partecipazione di esperti, ai sensi del 6° comma art. 13 del D Lgs n. 297/94, la relativa domanda deve essere presentata al Consiglio di Istituto per la prescritta autorizzazione. Gli studenti e i propri genitori hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della scuola oppure, qualora questi non siano sufficientemente capienti, in locali diversi da quelli scolastici, secondo le norme stabilite dal D. Lgs. 297/94 e dalle circolari applicative e descritte negli articoli seguenti. Il Dirigente Scolastico garantisce il rispetto dei diritti degli studenti e promuove opportune iniziative volte a sviluppare negli studenti la capacità di esercizio della partecipazione e dei diritti democratici.

2. IL COMITATO STUDENTESCO

2.1. (Funzione) - I Rappresentanti degli studenti eletti come rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Istituto, nella Consulta provinciale e nei Consigli di classe, nonché i collaboratori studenteschi, di cui al successivo art. 3, costituiscono il Comitato studentesco di istituto. Il Comitato degli studenti può esprimere pareri o formulare proposte direttamente al Consiglio di istituto.

2.2. (Riunioni) - Il Comitato degli studenti, previo permesso del Dirigente Scolastico, compatibilmente con le esigenze didattiche della scuola, può riunirsi, per non più di una volta al mese, anche in orario scolastico. Le rappresentanze dei Comitati avanzano al dirigente scolastico la richiesta per la riunione, che deve essere contenuta di norma nel limite di un'ora, due, se adeguatamente motivata. Il Dirigente scolastico può, di sua iniziativa, convocare il Comitato degli studenti. La convocazione del Comitato può avvenire previa presentazione al DS, con 5 giorni di anticipo, della richiesta con l'indicazione dell'ordine del giorno e della data di svolgimento. Al Comitato degli studenti possono assistere il Dirigente o un suo delegato; possono assistere anche gli insegnanti, con facoltà di parola, qualora il Comitato lo consenta.

2.3. (Ruoli) - I Rappresentanti di istituto sono responsabili dell'ordinato svolgimento del Comitato. Nella prima riunione di ogni anno scolastico il Comitato Studentesco elegge, al suo interno, un Presidente ed un Segretario.

2.4. (Verbalizzazione) - Il Segretario dovrà curare la stesura di un verbale che va consegnato alla Presidenza.

3. COLLABORATORI STUDENTESCHI

3.1 (Nomina) -A seguito della loro elezione, i Rappresentanti di istituto degli studenti possono nominare dei Collaboratori studenteschi. Il Dirigente Scolastico, tramite opportuna circolare interna, provvede a rendere noti alla collettività scolastica i nominativi dei suddetti.

3.2 (Funzioni) - I Collaboratori studenteschi coadiuvano i Rappresentanti di istituto eletti dagli studenti nello svolgimento del loro incarico e hanno il diritto di partecipare al Comitato degli Studenti, con facoltà di parola ma senza diritto di voto.

4. LE ASSEMBLEE STUDENTESCHE

4.1. (Definizione)- Le assemblee studentesche costituiscono occasione di partecipazione democratica per l'approfondimento di problemi della scuola e della società in funzione della formazione culturale e civile degli studenti.

Le assemblee possono essere di istituto o di classe. L'assemblea di istituto è l'organo di decisione e di espressione dell'orientamento degli studenti per quanto di loro pertinenza. Nel corso delle assemblee gli studenti possono distribuirsi nelle forme che essi ritengono più opportune per lo svolgimento dei lavori. Dei lavori di ogni assemblea, sia essa di classe o di istituto, viene redatto un verbale, il quale viene conservato agli atti dell'Istituto.

4.2. (Tempi) - L'assemblea di istituto è consentita una volta al mese, nel limite delle ore di lezione di una giornata, mentre l'Assemblea di classe si svolge entro il limite di due ore di lezione. Le assemblee non possono aver luogo dopo il 15 maggio. Le assemblee di istituto, durante l'anno scolastico, non possono essere tenute sempre nello stesso giorno della settimana e pertanto gli studenti devono seguire una rotazione. Le ore delle assemblee di classe devono essere cedute a turno, ed in misura proporzionale al monte ore settimanale, da tutti i docenti della classe.

4.3. (Convocazione) - La richiesta di convocazione dell'assemblea di istituto e dell'assemblea di classe deve essere inoltrata al Dirigente scolastico con almeno 10 giorni di anticipo sulla data di svolgimento. La richiesta dell'assemblea di istituto deve essere preventivamente approvata da almeno la metà più uno del comitato studentesco o da almeno il 10% dell'intero corpo studentesco.

Ricevuta la richiesta di convocazione dell'assemblea di istituto, il Dirigente scolastico dà comunicazione ai docenti, agli studenti ed ai genitori degli studenti dell'ordine del giorno, della data di svolgimento e dei locali nei quali l'assemblea avrà luogo.

4.4. (Sospensione attività didattiche) - In occasione delle assemblee studentesche è sospeso ogni tipo di attività didattica. Nel caso in cui nel giorno dell'Assemblea di istituto ricadano insegnamenti facoltativi aggiuntivi (es. seconda lingua, pratica corale...), finanziati dalle famiglie nell'ambito dell'ampliamento dell'offerta formativa, tali ore di insegnamento debbono essere recuperate.

4.5. (Sicurezza) - L'Istituzione scolastica, per ragioni di buon andamento del servizio, di tutela del patrimonio e di sicurezza, ha l'onere di adottare tutte le iniziative necessarie per la verifica della presenza degli studenti e di quanti permangono all'interno dell'istituzione scolastica (docenti che intendono partecipare all'assemblea o che siano delegati dal Dirigente alla sorveglianza). Pertanto, in occasione delle assemblee che si svolgono con le modalità di cui ai punti 2 e 3 dell' art. 5.2., l'insegnante della prima ora di lezione farà regolarmente l'appello in classe e, se richiesto espressamente dall'ordine di servizio, anche il contrappello al termine dell'Assemblea. L'ingresso in ritardo degli studenti, così come l'uscita anticipata degli studenti non è consentito nel corso dell'assemblea di istituto, eccetto che in casi di particolare e comprovata necessità.

4.6. (Vigilanza) - La vigilanza sugli studenti durante l'assemblea di classe è affidata all'insegnante in servizio nella classe nell'ora in cui l'assemblea stessa ha luogo. La vigilanza sugli studenti durante l'assemblea di istituto è affidata agli insegnanti, secondo un ordine di servizio emanato dal dirigente scolastico. Alle assemblee studentesche possono assistere, oltre al Dirigente Scolastico o ad un suo delegato, tutti gli insegnanti che lo desiderino

4.7. (Sospensione Assemblee studentesche) - Il Dirigente scolastico ha il potere di sospendere l'assemblea di classe e quella di istituto nel caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento delle stesse. Le informazioni sull'andamento dell'assemblea necessarie per esercitare il potere di intervento vengono trasmesse al dirigente scolastico dagli insegnanti

a cui è affidata la vigilanza sugli studenti, dal Presidente e dal servizio d'ordine di cui al successivo articolo 5.1.

5. FUNZIONAMENTO DELL' ASSEMBLEA D'ISTITUTO

5.1. (Presidente, Servizio d'ordine, Segretario dell'Assemblea di Istituto) - Nel corso della prima assemblea d'istituto dell'anno scolastico oppure nel corso di una adunanza del Comitato degli studenti vengono eletti, per voto palese, il Presidente, il Servizio d'ordine e il Segretario dell'assemblea.

I compiti del Presidente d'assemblea consistono nel moderare il dibattito, nell'adoperarsi per garantire l'esercizio democratico dei diritti di tutti i partecipanti e nel vigilare sul regolare svolgimento dei lavori.

La funzione del Servizio d'ordine è quella di coadiuvare il Presidente nell'assolvimento dei suoi compiti.

Il Segretario redige il verbale, ne espone una copia nella bacheca degli studenti e consegna una seconda copia all'Ufficio di Segreteria, il quale lo deposita agli atti dell'istituto.

5.2. (Tipologia di assemblee di istituto) –Le assemblee di istituto si articolano nelle seguenti categorie:

- 1.assemblee plenarie;
 2. assemblee, in numero non superiore a quattro, aventi ad oggetto problemi sociali, culturali, artistici e scientifici alle quali partecipino esperti esterni all'istituto;
 3. assemblee dedicate ad attività di ricerca, di seminario e per lavori di gruppo.
- La partecipazione di esperti esterni all'assemblea deve essere preventivamente autorizzata dal Consiglio di istituto.

Le assemblee di cui ai precedenti punti 2 e 3 concorrono pienamente al computo del numero minimo di 200 giorni da destinarsi allo svolgimento delle lezioni, previsto dall'art. 74 del D. Lgs n° 297/1994.

Qualora il numero di assemblee diverse da quelle indicate nei precedenti punti 2 e 3 fosse tale da portare il numero delle giornate di lezione al di sotto dei 200 giorni, le ore ad esse destinate dovranno essere recuperate.

5.3. (Pianificazione delle assemblee di istituto dedicate ad attività di studio e di ricerca) – Al fine di dare applicazione del disposto di cui all'art. 5.2 , il Comitato degli studenti, all'inizio dell'anno scolastico, presenta al Consiglio di istituto il piano annuale delle assemblee.

Il Comitato degli studenti sceglie gli argomenti oggetto di studio e di ricerca e li trasmette al dirigente scolastico almeno 10 giorni prima della data di svolgimento.

Il Presidente dell'assemblea può chiedere agli insegnanti, che si siano resi disponibili, di partecipare, in qualità di coordinatori, ai lavori di determinati gruppi di studio.

Il dirigente scolastico emana una comunicazione interna volta a raccogliere le iscrizioni degli studenti ai vari gruppi di studio e di ricerca.

Il Presidente dell'assemblea distribuisce i gruppi di studio e di ricerca così costituiti all'interno dei locali dell'istituto indicati dal dirigente scolastico, rispettando la capienza di ciascuno di essi.

Il Presidente dell'assemblea trasmette al dirigente scolastico la composizione dei gruppi di lavoro definitivi e la loro distribuzione nei locali dell'istituto.

Ad ogni gruppo di lavoro viene assegnato almeno un insegnante con il compito della vigilanza o del coordinamento.

Il dirigente scolastico, almeno 5 giorni prima della data di svolgimento dell'assemblea, dà informazione, attraverso apposita comunicazione interna, della costituzione definitiva dei gruppi di lavoro, della loro dislocazione nei locali dell'istituto, degli insegnanti delegati alla vigilanza e degli eventuali insegnanti chiamati a svolgere il ruolo di coordinatori.

5.4. (Partecipazione di esperti alle assemblee di istituto) – A norma dell’art. 43 del D.

P. R. n° 416/74: (1) possono partecipare alle assemblee di istituto, svolte durante l’orario delle lezioni, su richiesta dei promotori delle assemblee medesime, esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, per l’approfondimento dei problemi della scuola e della società in funzione culturale e civile degli studenti; (2) non possono essere tenute, con la partecipazione di esperti, più di quattro assemblee all’anno, (3) la partecipazione degli esperti deve essere preventivamente autorizzata dal Consiglio di istituto.

I promotori dell’assemblea presentano al Consiglio di istituto il curriculum di ciascuno degli esperti che intendono far intervenire nel corso dell’assemblee.

6.FUNZIONAMENTO DELLE ASSEMBLEE DI CLASSE

6.1 (Convocazione) - L’assemblea di classe è convocata su richiesta dei rappresentanti di classe, inoltrata al Dirigente Scolastico tramite il Coordinatore di classe, almeno 5 giorni prima rispetto alla data di convocazione e redatta sull’apposito modulo.

6.2.(Durata) - L’assemblea di classe è di due ore mensili, che possono essere utilizzate anche separatamente. Il Dirigente Scolastico ha la facoltà di cambiare la data e/o le ore richieste ove sussistano, anche su parere dei docenti, interferenze di ordine didattico.

Il DS o i suoi Collaboratori, accertata la regolarità della richiesta, autorizzano l’assemblea annotando tale autorizzazione sul registro di classe.

6.3.(Vigilanza) - Il docente in servizio durante lo svolgimento dell’assemblea di classe è delegato alla sorveglianza e, quando rilevi condizioni che non consentono lo svolgimento dei lavori, può richiedere l’intervento del Dirigente per la sospensione dell’assemblea. Può inoltre far verbalizzare comportamenti scorretti o non rispettosi.

6.4.(Verbalizzazione)-Al termine dell’assemblea i rappresentanti di classe redigono il verbale della seduta sull’apposito modulo e lo consegnano ai Collaboratori del Dirigente.

Approvato nella seduta del consiglio di Istituto del 27 maggio 2016